



Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Consiglio Nazionale dei Geologi
Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati
Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati
Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari

Consultazione del 20 settembre 2013 promossa dalla
Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture

Bandi-Tipo per l'affidamento di lavori pubblici
di importo superiore a 150.000 euro nei settori ordinari
con particolare riferimento ai servizi tecnici
attinenti l'architettura e l'ingegneria
espletati nell'ambito degli appalti di progettazione ed esecuzione

Contributo del Tavolo Tecnico interprofessionale

Generalità

L'occasione della consultazione avviata dall'Autorità, per l'elaborazione di specifici modelli sulla base dei quali le stazioni appaltanti saranno tenute a predisporre i propri bandi di gara per l'affidamento di lavori che includono anche la progettazione (art. 53, comma 2 lett. b) e c) del Codice) si presenta come una ulteriore opportunità, per le professioni tecniche interessate, di richiamarne l'attenzione alle criticità più volte sollevate sul tema dell'affidamento di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria. Si avverte sempre di più la necessità di un'azione più decisa e incisiva che contrasti "le libere interpretazioni", di tantissime stazioni appaltanti, delle disposizioni che disciplinano la materia.

Dando attuazione all'art. 64, comma 4-bis del Codice, non possono essere trascurati alcuni elementi base, che più o meno sistematicamente le Stazioni Appaltanti trascurano nell'iter di formazione degli atti di gara, con particolare riferimento proprio ai servizi tecnici annessi agli affidamenti per l'esecuzione di lavori, tra i quali:

- a) La propedeutica delibera/determina a contrarre, che deve necessariamente ed espressamente motivare, in ordine alle esigenze tecniche, organizzative ed economiche, il ricorso all'appalto integrato (art. 53, comma 2, Codice); sono rari i casi in cui tale adempimento viene ottemperato;
- b) La necessità che il livello di progettazione dei lavori posto a base della gara sia accompagnato dal progetto ex art. 279 del servizio tecnico, come più volte evidenziato dall'AVCP (Deliberazione n. 49/2012);
- c) La necessità di contrastare l'eccessiva discrezionalità degli operatori della pubblica amministrazione, che spesso disconoscono gli obblighi derivanti ad esempio dall'art. 29 del Codice (sulla determinazione delle soglie economiche per definire la disciplina di gara) o dell'art. 89 sulle modalità di determinazione del prezzo base nei bandi comprendenti servizi tecnici.

Tavolo Tecnico Interprofessionale

Mattia Busti; Paolo Cappadona; Salvatore La Mendola; Michele Lapenna;
Sergio Molinari; Ezio Piantodosi; Pasquale Rampa; Salvatore Tripoli

Consulenza tecnica: Accursio Pippo Oliveri - Consulenza legale: Marco Antonucci – Segreteria: Raffaele Greco



Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Consiglio Nazionale dei Geologi
Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati
Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati
Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari

Si sottolinea che il successo dei nuovi modelli di bando potrà essere assicurato solo se saranno forniti ai responsabili del procedimento delle stazioni appaltanti, per i nuovi bandi, le linee guida aggiornate sia sulle attività propedeutiche alla loro formazione che sui contenuti specifici per tali complesse tipologie contrattuali.

Contenuti della determinazione dell'AVCP

Il CNAPPC auspica che i nuovi atti dell'AVCP forniscano, in particolare, univoche indicazioni per gli adempimenti prescritti da disposizioni di legge e regolamentari vigenti per i requisiti di partecipazione (di ordine generale e speciali).

In tal senso, si formulano appresso le seguenti osservazioni:

1. E' necessario rimuovere i limiti alla libera concorrenza introdotti nel Codice dei contratti sui requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 1, comma 2-bis, lett. b) del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 - nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135). Infatti *sono illegittimi i criteri che fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale.* Di conseguenza, la clausola del bando che introduce il fatturato aziendale/globale come requisito di partecipazione deve essere motivata nella delibera/determina a contrarre, in relazione, ad esempio, *alla entità, alla complessità oppure alla specificità dell'appalto, rispettando il principio di proporzionalità.* Bisognerebbe dunque eliminare ogni automatismo nell'applicazione dell'art. 263, comma 1, lett. a) del DPR 207/2010, secondo cui risulta obbligatorio, tra i requisiti speciali richiesti ai liberi professionisti, *il fatturato globale per servizi espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo variabile tra 2 e 4 volte l'importo a base d'asta.* Occorrerebbe, in tal senso, indicare rigorosamente in quali casi e a quali condizioni è consentito l'inserimento nei bandi di gara di tale requisito, specificando le fattispecie di congrua motivazione, ex art. 41, comma 2, del d.lgs. n. 163 del 2006, che ne giustificano la richiesta.
2. E' necessario che venga chiaramente evidenziato l'obbligo, per le stazioni appaltanti, di indicare, nella determina a contrarre, la motivazione circa la mancata suddivisione dell'appalto in lotti. I bandi tipo specifici e le linee guida, al fine di favorire l'accesso ai piccoli studi professionali (Cfr. studi di settore: costituiscono il 90% di tutti gli operatori che gravitano nel mercato dei servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria), dovranno indicare operativamente come applicare le disposizione che obbligano le stazioni appaltanti a valutare prioritariamente la suddivisione degli appalti in lotti funzionali.
3. I criteri di partecipazione alle gare dovrebbero essere chiaramente fissati in modo da non escludere i piccoli studi professionali. (art.2 comma 1bis del Codice dei contratti). Tali contenuti fanno parte di quelle iniziative del nostro legislatore, in linea con la "Small Business Act" (SBA) per l'Europa varata a livello comunitario, per creare condizioni

Tavolo Tecnico Interprofessionale

Mattia Busti; Paolo Cappadona; Salvatore La Mendola; Michele Lapenna;
Sergio Molinari; Ezio Piantodosi; Pasquale Rampa; Salvatore Tripoli

Consulenza tecnica: Accursio Pippo Oliveri - Consulenza legale: Marco Antonucci – Segreteria: Raffaele Greco



Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Consiglio Nazionale dei Geologi
Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati
Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati
Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari

favorevoli alla crescita e alla competitività sostenibili delle piccole e medie imprese (PMI) europee. Sarebbe necessario richiamare l'attenzione sui requisiti speciali da richiedere negli appalti integrati che comprendano servizi d'ingegneria con importi a base di gara inferiori a 100.000 euro (art. 267 del regolamento).

4. Al fine di garantire la corretta applicazione dell'art. 37, comma 4, del Codice, circa l'obbligo di specificazione, in sede di offerta, delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti in raggruppamenti temporanei, bisognerebbe chiarire, già nei modelli in esame, l'impatto sulla disciplina dei raggruppamenti di professionisti delle modifiche apportate al comma 13 dell'art. 37 dall'art. 1, comma 2-bis, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135). Infatti, in forza di tali innovazioni, la corrispondenza tra requisiti speciali di partecipazione e quote di esecuzione attribuite a mandanti e mandataria nei raggruppamenti temporanei vale esclusivamente per i lavori pubblici (Cfr. TAR Puglia Lecce sez. III, ordinanza 27/2/2013, n. 95). Occorre chiarire in sede di linee guida cosa vada specificato negli atti di gara in applicazione dell'art. 261, comma 7 secondo cui *in caso di raggruppamenti temporanei, i requisiti finanziari e tecnici di cui all'art. 263, comma 1, lettere a), b) e d), del Regolamento devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento.*
5. Particolare attenzione andrebbe riservata all'applicazione del comma 7 dell'art. 261 del regolamento, dopo l'innovazione introdotta dall'art. 37, comma 13, al Codice, secondo cui, *ai fini del computo complessivo dei requisiti del raggruppamento, (...) che la mandataria debba possedere una percentuale minima degli stessi requisiti, la quale, comunque, non può essere fissata in misura superiore al sessanta per cento; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, senza che sussista la possibilità di richiedere agli stessi percentuali minime di possesso dei requisiti. **La mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti in misura maggioritaria percentuale superiore rispetto a ciascuna dei mandanti.*** Occorrerebbe altresì chiarire l'affermazione, contenuta nella determinazione n. 4/2012, secondo cui *la disposizione relativa al possesso dei requisiti in misura maggioritaria in capo alla mandataria si applica nel caso di raggruppamento di tipo orizzontale o misto (per la sub associazione orizzontale). Nel caso di raggruppamento verticale puro, invece, ogni concorrente deve avere i requisiti per la parte della prestazione che intende eseguire.* (tale affermazione appare non coerente con la modifica all'art. 37, comma 13 da parte della legge 135/2012).
6. **Per il rispetto dei principi introdotti all'art. 2, comma 1 bis, ultimo periodo, appare indispensabile scongiurare il rischio che l'applicazione dell'art. 263 comma 1 lettera d) possa chiudere il mercato dei servizi tecnici ai piccoli e medi studi professionali.** Tale disposizione impedisce, com'è noto, la partecipazione alle gare dei piccoli studi professionali privi di personale, che costituiscono il 90% degli operatori del settore. Una interpretazione, non comunitariamente orientata, fa in modo che i «liberi professionisti singoli od associati» di cui al D.Lgs. 163/2006, art. 90, comma 1, lett. d), che svolgano attività con lavoro prevalentemente proprio, in forza di tale requisito (art. 263, comma 1, lett. d), non possono partecipare alle procedure di selezione che prevedano importi delle

Tavolo Tecnico Interprofessionale

Mattia Busti; Paolo Cappadona; Salvatore La Mendola; Michele Lapenna;
Sergio Molinari; Ezio Piantodosi; Pasquale Rampa; Salvatore Tripoli

Consulenza tecnica: Accursio Pippo Oliveri - Consulenza legale: Marco Antonucci – Segreteria: Raffaele Greco



Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Consiglio Nazionale dei Geologi
Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati
Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati
Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari

competenze di progettazione da 100.000 euro in su, in quanto non hanno «personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni». Ci si chiede a tal proposito se il «regolamento» adottato con d.P.R. 207/2010 destinato a contenere solo «la disciplina esecutiva e attuativa del (...) codice» possa introdurre disposizioni innovative rispetto alla norma primaria. Per il Consiglio di Stato «*Trattandosi di un regolamento di esecuzione ed attuazione, occorre verificare la fedeltà alla fonte primaria*» (CdS, sezione consultiva per gli atti normativi, adunanza del 24 febbraio 2010, n° sez. prot. 313/2010). Appare evidente, in materia di requisiti di qualificazione di prestatori di servizi nel campo dell'architettura e dell'ingegneria, che il d.P.R. 207/2010 è andato oltre la specifica e compiuta previsione del codice dei contratti: «*Per l'affidamento di incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto disposto all'articolo 120, comma 2-bis, di importo pari o superiore alle soglie di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 28 si applicano le disposizioni di cui alla parte II, titolo I e titolo II del codice, ovvero, per i soggetti operanti nei settori di cui alla parte III, le disposizioni ivi previste*» (D.Lgs. 163/2006, art. 91, comma 1). Per i «settori ordinari», le «disposizioni» di cui al «titolo I e titolo II» sono quelle che vanno dall'art. 28 all'art. 120 del Codice. Pertanto, per i servizi tecnici attinenti l'architettura e l'ingegneria, la capacità «tecnica» degli operatori economici, va valutata con riferimento all'art. 42, secondo cui, tra l'altro, «*la dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti può essere fornita in uno o più (...) modi*». «*La stazione appaltante precisa nel bando di gara (...) quali (...) requisiti devono essere (...) dimostrati*». Ciò conferma che l'art. 91, comma 1, del Codice dei contratti, non richiede già di per sé (come per le forniture e per gli altri servizi) di essere attuata. Imporre per regolamento un requisito oggettivamente discriminatorio nei confronti dei professionisti, appare in evidente contrasto anche con i principi basilari, non solo comunitari ma anche del medesimo Codice dei contratti. E' il caso che in sede di formulazione dei modelli di bando tipo per l'affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori si proceda a rivedere l'effettiva portata delle disposizioni del regolamento sui requisiti speciali discriminatori «tassativamente richiesti» nel settore dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.

Contenuti dei modelli

Per le osservazioni ai modelli oggetto di consultazione on line si farà riferimento al modello 4 relativo alla PROCEDURA APERTA PER APPALTO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI SULLA BASE DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE (art. 53, comma 2, lett. c) del d.lgs. 12 aprile 2006, n.163) essendo estensibili agli altri modelli analoghi (3, 7, 8, 7.1, 8.1, 11 e 12). Sono riportate sottolineate le annotazioni alle parti di bando interessate alle proposte di modifica.

Tavolo Tecnico Interprofessionale

Mattia Busti; Paolo Cappadona; Salvatore La Mendola; Michele Lapenna;
Sergio Molinari; Ezio Piantodosi; Pasquale Rampa; Salvatore Tripoli

Consulenza tecnica: Accursio Pippo Oliveri - Consulenza legale: Marco Antonucci – Segreteria: Raffaele Greco



Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Consiglio Nazionale dei Geologi
Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati
Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati
Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari

Punto 1 - Oggetto dell'appalto e importo a base di gara

Il modello richiama la composizione dell'importo complessivo dell'appalto ma non specifica la determinazione degli oneri di progettazione limitandosi a richiamarne genericamente le modalità. Dovendo specificare le classi e categorie ed il loro accoppiamento con le categorie di qualificazione SOA è opportuno prevedere un apposito allegato con tali dati. Si propone l'integrazione con il periodo riportato in grassetto.

(...)

L'importo complessivo dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, gli oneri per la progettazione definitiva ed esecutiva ed esclusi gli oneri fiscali ammonta ad euro

(euro.....), di cui:

⇨ oneri per l'esecuzione dei lavori pari a euro.....(euro.....);

⇨ oneri per la progettazione definitiva ed esecutiva, pari a euro.....(euro.....)¹ **determinati, ai sensi dell'art.264, comma 1, lett.d, del regolamento, con le modalità indicate nell'allegato _____”** ;

⇨ oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad euro (euro.....).

Inoltre nell'annotazione riportata nel modello di disciplinare occorrerebbe specificare l'obbligo della medesima indicazione

(Ai sensi dell'art. 5 del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n.134, è consentito, per la stima dei compensi da porre a base di gara, l'utilizzo sia dell'art.14 della l. 143/1949 sia del D.M. 04/04/2001 – Ogni diversa determinazione deve trovare giustificazione nella corretta applicazione dell'art. 89 del Codice da documentare nello specifico allegato _____)

Punto 4.6 - Finanziamento e pagamenti

Il modello al punto 4.6 indica le modalità di pagamento che qualche refuso. Non è infatti richiesta alcuna validazione del progetto definitivo ed esecutivo ma esclusivamente la verifica. La validazione del RUP è prevista solo per il livello di progettazione posto a base di gara (art. 55 Regolamento).

L'appalto è finanziato con (.....).

¹ Ai sensi della lettera d) del comma 1) dell'articolo 264 del d.P.R. n. 207 del 2010 deve essere indicata la modalità di calcolo del corrispettivo a base di gara. E' opportuno dunque che tale obbligo sia rammentato con una specifica nota.

Tavolo Tecnico Interprofessionale

Mattia Busti; Paolo Cappadona; Salvatore La Mendola; Michele Lapenna;
Sergio Molinari; Ezio Piantodosi; Pasquale Rampa; Salvatore Tripoli

Consulenza tecnica: Accursio Pippo Oliveri - Consulenza legale: Marco Antonucci – Segreteria: Raffaele Greco



Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Consiglio Nazionale dei Geologi
Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati
Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati
Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari

Il pagamento delle prestazioni contrattuali, ai sensi dell'art.53, comma 4, 1° periodo del Codice è previsto "a corpo".

(facoltativo)

Ai sensi dell'art. 53, comma 3-bis, del Codice, qualora l'aggiudicatario si avvalga, per la realizzazione del progetto, di soggetti esterni alla propria organizzazione, gli oneri di progettazione, saranno corrisposti direttamente al progettista indicato dall'appaltatore, previa **validazione verifica** e approvazione del progetto, cui seguirà la presentazione dei relativi documenti fiscali; la stazione appaltante liquiderà direttamente a tale soggetto quanto spettante, entro 60 giorni dalla presentazione della documentazione fiscale.

Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Punto 7.2 - Requisiti speciali per la progettazione

Il modello reca un evidente refuso che va adeguato alla disposizione richiamata: infatti l'art. 261, comma 7 non fissa requisiti minimi ma soglia massima eventuale. Va dunque eliminato il richiamo all'art. 261, comma 7, di conseguenza occorre apportare le modifiche necessarie nella scheda 3 allegata al disciplinare.

Si precisa e stabilisce che:

- a) la percentuale minima dei requisiti che deve possedere la mandataria dei raggruppamenti dei progettisti è fissata, ~~ai sensi di quanto consente il disposto di cui all'articolo 261, comma 7, del Regolamento~~, nella misura minima pari al sessanta per cento di quanto stabilito;

Non è chiara la portata del paragrafo sotto riportato atteso che nessuna norma vieti che uno stesso professionista possa espletare più di due tipologie di prestazioni essendo in possesso dei requisiti richiesti. Il gruppo di progettazione non sembra scaturire da obblighi previsti nella disciplina vigente. L'obbligo previsto dal comma 7 dell'art. 90 del codice scatta in presenza di prestazioni specialistiche che richiedono professionalità con diverse competenze.

Resta stabilito che i concorrenti, a pena di esclusione dalla gara **devono, ai sensi dell'articolo 90, comma 7, del Codice, affidare la progettazione dell'intervento, ad una struttura operativa (gruppo di progettazione)** - facente parte della struttura tecnica del concorrente o facente parte di strutture esterne al concorrente - costituita da perlomeno i seguenti professionisti (le professionalità specificate possono essere possedute anche da uno stesso tecnico in numero comunque non superiore a due):

- 1)
- 2)

Tavolo Tecnico Interprofessionale

Mattia Busti; Paolo Cappadona; Salvatore La Mendola; Michele Lapenna;
Sergio Molinari; Ezio Piantodosi; Pasquale Rampa; Salvatore Tripoli

Consulenza tecnica: Accursio Pippo Oliveri - Consulenza legale: Marco Antonucci – Segreteria: Raffaele Greco



Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Consiglio Nazionale dei Geologi
Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati
Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati
Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari

Punto 10 - Contenuto della Busta “A - Documentazione amministrativa”

Il modello al punto VI lett. f deve essere integrato con la specificazione di cosa si intenda per approvazione tecnica del progetto da parte dell'Organo competente ad esprimere parere nel caso di committente privato.

Punto 12 - Contenuto della Busta “C - Offerta economica”

Il modello nel secondo periodo, lett. c), indica la modalità di calcolo del ribasso sul prezzo posto a base di gara. Sommando al prezzo offerto per i lavori il prezzo per la progettazione definitiva ed esecutiva inclusi oneri per il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione nulla specifica circa l'applicazione dell'art.266, comma 1, lett.c), punto 1 del DPR 207/2010 che stabilisce l'obbligo di indicare nel bando il massimo ribasso applicabile sugli oneri per i servizi di ingegneria. La lettera c) potrebbe essere così integrata (periodo in giallo):

- c) che la percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara in base alla quale sarà determinata l'offerta economicamente più vantaggiosa è calcolata mediante la seguente operazione: $Rg = ((Pg - Po) / Pg) * 100$ dove “Rg” indica la percentuale di ribasso globale; “ $Pg = Pf + Pe + Prd + Pre$ ” è l'importo globale a base d'asta dell'appalto, comprensivo della fornitura dell'apparecchiatura (Pf), della progettazione definitiva ed esecutiva inclusi oneri per il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (Prd+Pre) e della esecuzione dei lavori (Pe), al netto dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso (euro 38.000,00); “ $Po = Pof + Pol + Pod + Poe$ ” il prezzo globale richiesto, dato dalla somma del prezzo “Pof” offerto per la fornitura e collocazione dell'apparecchiatura PET, del prezzo “Pol” offerto per l'esecuzione dei lavori di cui al precedente punto c), del prezzo “Pod” richiesto per la progettazione definitiva ed il prezzo “Poe” richiesto per la progettazione esecutiva inclusi oneri tecnici per il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione. **Ai sensi dell'art. 266, comma 1, lett. c), punto 1 del DPR 207/2010 il massimo ribasso applicabile sugli oneri per i servizi di ingegneria è del ___% (diconsi _____).**

Il prezzo globale richiesto ed il ribasso percentuale sono espressi in cifre ed in lettere; il ribasso è espresso fino alla terza cifra decimale, arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque; prezzo globale e ribasso vengono riportati nella dichiarazione di cui al punto 1;

Roma, 18 settembre 2013

Tavolo Tecnico Interprofessionale

Mattia Busti; Paolo Cappadona; Salvatore La Mendola; Michele Lapenna;
Sergio Molinari; Ezio Piantodosi; Pasquale Rampa; Salvatore Tripoli

Consulenza tecnica: Accursio Pippo Oliveri - Consulenza legale: Marco Antonucci – Segreteria: Raffaele Greco